

18. Libertà personale e di domicilio

I CERCHI CONCENTRICI DELLE LIBERTA'

- La **libertà personale** nella sua dimensione
 - **individuale** (art. 13 Cost.)
 - **domiciliare** come proiezione dell'individuo (art. 14 Cost.)
- I rapporti con le altre libertà e diritti
 - **circolazione** (art. 16 Cost.)
 - **comunicazione** *dal e fuori* dal domicilio (art. 15 Cost.)
 - **riunione** (art. 17 Cost.)
 - **espressione** (art. 21 Cost.)
 - **associazione** (art. 18 Cost.) e **religiosa** (art. 19 Cost.)

18. Libertà personale e di domicilio

Articolo 13.1 Cost.

“La libertà personale è inviolabile”

- La libertà personale **inviolabile** non perché assoluta o illimitata ma sottratta al potere di revisione costituzionale
- **Soggetto:** diritto spettante a tutti: cittadini, stranieri, apolidi
- Per quanto «inviolabile» la libertà personale non è definita in **Costituzione** se non in relazione ai suoi provvedimenti restrittivi
 - problema importante per le garanzie ex art. 13 Cost.

18. Libertà personale e di domicilio

Oggetto della libertà personale: la libertà fisica

Articolo 13.2 Cost.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale (...)

- Le coercizioni della libertà **fisica** interna (storico *habeas corpus*: «abbi il tuo corpo»)
 - **detenzione** come privazione della libertà di movimento
 - **ispezione** (con gli occhi): **osservazione e descrizione della persona** (e dei suoi indumenti) per “accertare le TRACCE e gli altri effetti materiali del reato” (art. 244.1 c.p.p.)
 - **perquisizione** (con le mani): **ricerca sulla persona** “quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti il CORPO del reato o cose ad esso pertinenti” (art. 247.1, primo alinea, c.p.p.) 3

18. Libertà personale e di domicilio

➤ “qualsiasi altra restrizione della libertà personale”

- ✓ arresto in flagranza di reato
- ✓ fermo precautelare per indiziati di reato
- ✓ rilievi segnaletici interni tramite prelievi coattivi a scopo probatorio (sangue, saliva, capelli)
- ✓ trattenimento dello straniero nei Centri di Permanenza e Rimpatrio e suo accompagnamento coattivo alla frontiera

18. Libertà personale e di domicilio

Oggetto della libertà personale: le violenze morali Art 13.4 Cost.

Sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” non può esercitarsi nessuna “violenza fisica e morale”

- Obblighi che comportano una **degradazione giuridica** della **personalità morale** e **dignità sociale** della persona (art. 3 Cost.) (criterio qualitativo) perché incidono sulla libertà
 - **non fisica** (misure di prevenzione sociale: es. obblighi imposti al sorvegliato speciale, d.a.spo. con obbligo di firma in questura)
 - **morale** impedendogli capacità di autocontrollo (siero della verità, ipnosi, macchina della verità)

18. Libertà personale e di domicilio

LE GARANZIE A TUTELA DELLA LIBERTA' PERSONALE

La riserva di giurisdizione

Articolo 13.2 Cost.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria...

- **Riserva di giurisdizione** = giudice e non più pubblico ministero
 - **motivazione** dell'atto limitativo (artt. 24.1 e 111.6 Cost.)
- **Illegittimità di atti limitativi privati** (art. 600 ss. c.p.)
 - tranne arresto in flagranza di reato con immediata consegna alla polizia giudiziaria (art. 383 c.p.p.)
 - il problema delle misure limitative adottate da genitori o nelle comunità di recupero dei tossicodipendenti

18. Libertà personale e di domicilio

La riserva di legge

Articolo 13.2 Cost.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non (...) nei soli casi e modi previsti dalla legge

- **Riserva di legge statale** (art. 117.2./Cost.) **assoluta** su soli
 - **casi** (reati – presupposti misure di sicurezza)
 - **modi** (codice di procedura penale)

18. Libertà personale e di domicilio

I PROVVEDIMENTI STRAORDINARI E PROVVISORI LIMITATIVI DELLA LIBERTA' PERSONALE

Articolo 13.3 Cost.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore alla autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi d'ogni effetto

- In deroga alle garanzie, intervento dell'autorità di pubblica sicurezza ulteriormente limitato (riserva di legge assoluta)

18. Libertà personale e di domicilio

- 1) indicazione tassativa per legge dei casi di eccezionale necessità ed urgenza
 - a) **arresto in flagranza di reato** da parte della polizia giudiziaria
 - b) **fermo pre-cautelare di polizia giudiziaria** da parte del pubblico ministero o, in subordine, della polizia giudiziaria nei confronti di chi è gravemente indiziato di reato e per cui sussiste il fondato pericolo di fuga
- 2) comunicazione entro 48 ore all'autorità giudiziaria e convalida di quest'ultima entro le successive 48 ore

18. Libertà personale e di domicilio

LE MISURE CAUTELARI

- Disposte **in via ordinaria** dal **giudice** su richiesta del PM nei confronti di **indagati, imputati** (rinvii a giudizio) o **condannati** (in via non definitiva)
- Adottate in compresenza di tre presupposti (art. 291.1 c.p.p.)
 1. **commissione di gravi reati**
 2. **gravi indizi di colpevolezza** (art. 273 c.p.p.)
 3. **ragioni cautelari** (*periculum libertatis*) (art. 274 c.p.p.)
 - prima desunti presuntivamente da obbligo mandato di cattura
 - oggi solo per evitare il concreto e attuale pericolo di
 - a) inquinamento delle prove
 - b) fuga dell'imputato
 - c) reiterazione del reato, commissione "gravi delitti" o finanziamento illecito dei partiti

18. Libertà personale e di domicilio

- Adottate in base ai seguenti principi
 - **adeguatezza** in relazione alla specifica idoneità a rispondere alle esigenze cautelari nel caso concreto (art. 275.1 c.p.p.)
 - es.: divieto espatrio se il pericolo di fuga è maggiore se la condanna è pesante; obbligo di dimora per evitare pericolo di fuga; arresti domiciliari per recuperare tossicodipendenti (art. 275-*bis* c.p.p.)
 - **proporzionalità** all'entità del fatto ed alla sanzione irrogabile (art. 275.2 c.p.p.)
 - durata massima per legge in relazione alla gravità del reato (art. 303 c.p.p.) in base alla presunzione di non colpevolezza (art. 27.2 Cost.)
 - **gradualità** partendo da quella meno afflittiva (art. 275.3 c.p.p.)

18. Libertà personale e di domicilio

TIPOLOGIA DELLE MISURE CAUTELARI

Le misure cautelari REALI

- **Sequestro conservativo** (artt. 316-320 c.p.p.)
- **Sequestro preventivo** (artt. 321-323 c.p.p.)

18. Libertà personale e di domicilio

Le misure cautelari PERSONALI

1) Misure coercitive (art. 280-286 bis c.p.p.)

- non custodiali: divieto di espatrio; obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria; divieto o obbligo di dimora; allontanamento dalla casa familiare; divieto di comunicare o avvicinarsi ai luoghi abitualmente o occasionalmente frequentati dalla vittima di *stalking* o alle persone a questa affettivamente vicine
- custodiali: arresti domiciliari; custodia cautelare in carcere

2) Misure interdittive: sospensione dall'esercizio della potestà di genitore; sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio; divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

18. Libertà personale e di domicilio

- **Misure (cautelari) di sicurezza**

- **patrimoniali**: cauzione di buona condotta; confisca beni serviti o frutto del reato
- **personali** limitative della
- ✓ **libertà personale** (detentive): assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro; assegnazione o ricovero in casa di cura e di custodia, in riformatorio giudiziario o residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS anziché OPG)
- ✓ **libertà di circolazione e di soggiorno** (non detentive): libertà vigilata; divieto di soggiorno; divieto di frequentare osterie e pubblici spacci; espulsione straniero

18. Libertà personale e di domicilio

L'IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI *DE LIBERTATE*

Art. 111.7 Cost.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

- **Contro le misure cautelari personali coercitive prese dal P.M. o dal giudice per le indagini preliminari**

- 1) ricorso diretto (*per saltum*) in Cassazione per violazione di legge, la quale decide entro 30 gg.
- 2) Ricorso, anche nel merito, al Tribunale del riesame (c.d. della libertà), istituito presso ogni capoluogo di provincia, che, previo contraddittorio, decide entro 10 gg. con sentenza ricorribile in appello e in Cassazione

18. Libertà personale e di domicilio

L'ESTRADIZIONE

Articolo 26 Cost.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun modo essere ammessa per reati politici.

- salvo i delitti di genocidio (l. cost. 1/1967)
- Estradizione **attiva/passiva** per processare o far scontare ad un cittadino condanna **in Italia/all'estero**
- **Estradizione passiva** su decisione del giudice e Ministro Esteri
 - ammessa solo per fatti considerati reati nel nostro ordinamento (c.d. **doppia incriminazione**) (art. 13 c.p.)
 - vietata per reati puniti all'estero con la pena di morte o con pene o trattamenti inumani, crudeli e degradanti (C. cost. 228/1996 *caso*

18. Libertà personale e di domicilio

IL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

(decisione quadro 2002/584/GAI; l. 69/2005)

- **Non più estradizione tra Stati ma riconoscimento reciproco e diretto delle decisioni dei giudici:** il giudice di uno Stato membro emette mandato motivato per l'arresto o la consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà (art. 1.2)

18. Libertà personale e di domicilio

2. LIBERTA' DI DOMICILIO

Articolo 14.1 Cost.

“Il domicilio è inviolabile”

- **Soggetto:** ogni persona fisica o giuridica
 - avente **titolo giuridico?** (no se abusivi: Cass. pen. 2257/1999)
 - conflitti tra **soggetti contitolari dello stesso domicilio** (coniugi, frati, caserma, camera comune)
 - le interferenze pubbliche devono essere mirate
 - le interferenze private risolte per via gerarchia; altrimenti lo *ius prohibendi* prevale sullo *ius admittendi*

18. Libertà personale e di domicilio

- **Oggetto: libertà nel proprio domicilio di**
 - a) **ammettere** (*ius admittendi*) una o più persone
 - b) **escludere** (*ius prohibendi*) l'accesso altrui, pena reato di violazione di domicilio (ingresso: art. 614 c.p.) o interferenze illecite nella vita privata (riprese: art. 615-*bis* c.p.)
 - domicilio informatico (art. 615-*ter* c.p.)
 - c) **svolgere qualunque attività** (anche se in pubblico vietata)
 - purché lecita: gioco d'azzardo

Libertà di poter **trasferire** il proprio domicilio

18. Libertà personale e di domicilio

La nozione costituzionale di domicilio

- Per quanto «inviolabile» il domicilio **non è definito in Costituzione** se non in relazione ai suoi provvedimenti limitativi: ispezioni, perquisizioni, sequestri
- No nozione **civile** e **fiscale**: sede principale affari e interessi (artt. 43 c.c. e 59 d.p.r. 600/1973)
- Oltre nozione **penale**: abitazione o altro luogo di privata dimora (camera d'albergo, roulotte, camper, tenda) o loro appartenenze (garage, cortile, cantina, stalla) (artt. 614 e 615-*bis* c.p.)

18. Libertà personale e di domicilio

- Domicilio come **proiezione spaziale** della libertà personale: ogni luogo o oggetto di cui si dispone a titolo privato da cui si abbia il diritto di escludere altri: es. stabilimento industriale, circolo, stanza in ufficio o in albergo; bagagliaio (C. cost. 88/1987); auto (senza vetri oscurati): pro C. cost. 88/1987; contra Cass. 10095/2001; 8009/2002); borsa, valigia, trolley, zaino ma se portati addosso = art. 13 Cost. (C. cost. 88/1987)
- **Interpretazione estensiva:**
 - diritto alla riservatezza (art. 615-*bis* c.p.)
 - diritto alla casa (v. anche art. 47.2 Cost.)

18. Libertà personale e di domicilio

I provvedimenti limitativi della libertà di domicilio

Articolo 14.2 Cost.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,,,,

- **Ispezioni:** osservazione e descrizione di luoghi e cose (art. 246 c.p.p.) per “accertare le TRACCE e gli effetti materiali del reato” (art. 244 c.p.p.)
- **Perquisizioni domiciliari** (art. 250 c.p.p.) in un determinato luogo alla ricerca del CORPO del reato o di cose ad esso pertinenti o dell'imputato o dell'evaso (art. 247 ss. c.p.p.) ai fini del **sequestro** (art. 252 ss. c.p.p.) o dell'**arresto**

18. Libertà personale e di domicilio

- Altre forme di limitazione perché l'elenco *ex art. 14.2 Cost.* non esaustivo (C. cost. 135/2002)
 - **riprese visive** o **sonore** (art. 266 e 266-*bis* c.p.) di quanto non tendenzialmente visibile dall'esterno o di comportamenti di tipo comunicativo (C. cost. 149/2008)
 - **allontanamento** dalla casa familiare (art. 282-*bis* c.p.p.)

18. Libertà personale e di domicilio

Le garanzie costituzionali della libertà di domicilio

Articolo 14.2 Cost.

...se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale

- **Riserva assoluta di legge**
- **Riserva di giurisdizione**
 - **derogabile in casi eccezionali di necessità e urgenza** dall'autorità di pubblica sicurezza a fini di prevenzione dei reati o di indagine preliminare
 - perquisizione e ispezione locali sospetti, edifici o sul posto alla ricerca di armi o droghe; flagranza di reato, evasione, sequestro documentazione
- Atto **motivato** ex art. 111.6 Cost.

18. Libertà personale e di domicilio

Articolo 14.3 Cost.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali

- Solo provvedimenti di carattere ricognitivo (accertamenti e ispezioni anziché perquisizioni o sequestri) – della PA (Prefetto), senza riserva (prima o dopo) di giurisdizione, in base ad apposite leggi speciali per soddisfare interessi generali

- **motivi di sanità** (controllo alimenti; ispezioni igieniche)
- **motivi di incolumità pubblica** (locali soggetti ad autorizzazioni)
- **fini economici** (sicurezza luoghi di lavoro ex art. 41 Cost.)
- **fini fiscali** (verifiche tributarie)

18. Libertà personale e di domicilio

IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE

Articolo 34.3 CDFUE

Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali

- **Diritto implicito tratto dalla Costituzione**
 - 14 (libertà di domicilio)
 - 42.2 (accesso alla proprietà privata)
 - 47.2 (accesso del risparmio popolare all'abitazione)
- Diritto soggettivo ad essere proprietari d'una abitazione

18. Libertà personale e di domicilio

- **Non diritto soggettivo ad avere un alloggio dallo Stato** a meno che strumentale ad altre situazioni di bisogno
 - tutela convivente, anche *more uxorio* (v. § 7)
- Piuttosto **diritto sociale ad interventi statali** che permettano di avere un'abitazione dignitosa (C. cost. 49/1987 - 169/1994)
 - edilizia pubblica popolare (“piano casa” ex l. 133/2008)
 - contributi statali per acquisto prima casa (C. cost. 217/1988)
 - blocco-sfratti per locatari deboli o svantaggiati